

TESSERA DI RICONOSCIMENTO OBBLIGATORIA DAL 1° SETTEMBRE 2007 PER IL PERSONALE DELLE IMPRESE APPALTATRICI E SUBAPPALTATRICI

Dal 1° settembre 2007 entra in vigore l'obbligo per le imprese di tutti i settori che operano nell'ambito dell'appalto e del subappalto, di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 6 della Legge 3 agosto 2007 n. 123) (1).

I lavoratori sono obbligati ad esporre tale tessera di riconoscimento.

L'obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Le imprese fino a nove dipendenti possono in via alternativa assolvere l'obbligo con apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro su cui vengono annotati gli estremi identificativi del personale giornalmente impiegato. Ai fini del computo delle unità lavorative, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, compresi quelli autonomi.

Il tesserino di riconoscimento non è in alcun modo sostitutivo di altri documenti che obbligatoriamente debbono essere sul posto di lavoro (libro matricola, libro paga, ecc.).

Le sanzioni previste per il datore di lavoro vanno da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore interessato, mentre per il dipendente che non lo espone, pur essendone in possesso, la sanzione è compresa tra 50 e 300 euro.

L'obbligo del tesserino di riconoscimento era già stato introdotto dal 1° ottobre 2006 nell'ambito dei cantieri edili (art. 36 bis della Legge n. 248/2006), per il personale occupato dalle imprese che svolgono le attività di cui all'Allegato 1 del D.Lgs. n. 494/1996 (2).

(1) Legge 3 Agosto 2007 n. 123 (G.U. 10.8.2007 n. 185)

Art. 6 (Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici)

1. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1 settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le Generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

2. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

3. La violazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al Comma 1 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

(2) Cfr. APIFLASH n 22 del 21 Settembre 2006 pag. L/189 e APIFLASH n 24 del 5 Ottobre 2006 pag. L/195.